

AGEVOLAZIONI

Passaggio da dipendente ad autonomo e regime forfettario

di **Sandro Cerato**

Con la [risposta n. 163](#) pubblicata ieri sul sito dell'Agenzia delle entrate è stato fornito un ulteriore chiarimento in merito all'applicazione della **causa di esclusione dall'applicazione del regime forfettario** di cui alla **lett. d-bis)** dell'[articolo 1, comma 54, L. 190/2014](#), come modificata dalla **L. 145/2018** (Legge di Bilancio 2019) a far data dal **1° gennaio 2019**.

Come noto, la predetta **L. 145/2018** ha previsto che costituisce **causa di esclusione** all'accesso al regime forfettario lo **svolgimento in via prevalente dell'attività nei confronti del datore di lavoro o dell'ex datore di lavoro nei due anni precedenti**.

In merito a tale causa di esclusione, che trova la sua *ratio* nella volontà di **evitare artificiose trasformazioni di rapporti di lavoro dipendente in rapporti di lavoro autonomo** al solo fine di ottenere vantaggi fiscali, la [circolare 9/E/2019](#) ha fornito importanti chiarimenti, in base ai quali è stato precisato, in primo luogo, che la prevalenza si realizza laddove **oltre il 50% dei ricavi o dei compensi** provengano dal soggetto con il quale intercorre il rapporto di lavoro (o è intercorso nei due anni precedenti).

Inoltre, è stato altresì precisato che la nozione di **"datore di lavoro"** comprende non solo il **soggetto che eroga redditi di lavoro dipendente**, ma anche colui che **eroga alcune categorie di redditi assimilati al lavoro dipendente** (tra cui rientrano i **compensi degli amministratori**).

Nel caso oggetto della [risposta n. 163](#), il contribuente fa presente di essere stato titolare di un **rapporto di lavoro dipendente**, in qualità di **biologo**, a seguito del superamento di un concorso pubblico.

Ora, per effetto di un ulteriore **concorso pubblico**, l'istante potrebbe assumere nuovamente l'incarico di **biologo**, questa volta tuttavia con **rapporto di lavoro autonomo con la medesima Azienda sanitaria** (come imposto nel bando di concorso).

Pur essendoci **identità soggettiva del datore di lavoro**, l'istante fa presente che l'acquisizione di entrambi gli incarichi di biologo (prima in qualità di lavoratore dipendente, successivamente in qualità di professionista con partita Iva) sono **conseguenza della partecipazione, e del superamento, di un concorso pubblico**, ragion per cui **non vi sarebbe un'artificiosa trasformazione del precedente rapporto di lavoro dipendente in un rapporto di lavoro autonomo** al solo fine di sfruttare il vantaggio fiscale del regime forfettario.

Mancherebbe quindi, nel caso di specie, quell'**elemento volontaristico** che sta alla base

della **causa di esclusione** introdotta dalla Legge di Bilancio 2019.

L'Agenzia delle entrate, dopo aver **ripercorso l'iter normativo che ha portato all'introduzione della causa di esclusione in esame**, evidenzia che poiché *"il rapporto di lavoro autonomo tra il professionista e l'ente pubblico (con il quale è intercorso un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza) si potrà eventualmente instaurare solo se il primo risulterà vincitore all'esito di un concorso pubblico bandito dal secondo"*, ciò *"escluderebbe la sussistenza di un'artificiosa trasformazione nel senso sopra descritto"*.

Dopo aver escluso la presenza della causa ostativa, l'Agenzia precisa tuttavia che *"qualora il contribuente dovesse risultare vincitore del concorso e dovesse svolgere a favore dell'Azienda Sanitaria ... un'attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, lo stesso non potrebbe in ogni caso applicare il regime forfetario in esame"*.

La precisazione non è chiara, ma sembrerebbe **impedire l'accesso al forfetario qualora l'attività effettivamente svolta dal contribuente non sia di lavoro autonomo** (quindi svolta con autonomia ed indipendenza) ma sia di fatto riconducibile ad un'attività di lavoro dipendente (per il quale in precedenza il contribuente è stato assunto).

In altre parole, si tratterebbe di un **mero "maquillage" formale del rapporto** che **rimarrebbe di subordinazione nonostante la presenza di una partita Iva**.

